

STATUTO

**INSIEME PER CRESCERE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA FORLANINI 2/B

Numero REA: SS - 168690

Codice fiscale: 02356490900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 59872/32452 DI REPERTORIO		
STATUTO		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
ART. 1		
DENOMINAZIONE		
E' costituita la società cooperativa sociale con la denomina-		
zione "INSIEME PER CRESCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".		
ART. 2		
SEDE		
La Cooperativa ha sede legale nel comune di Sassari.		
Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-		
presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere		
istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-		
nistrativo.		
ART. 3		
DURATA		
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e		
potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.		
MODELLO SOCIETARIO		
SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA		
ART. 4		
MODELLO SOCIETARIO		
La cooperativa adotta il modello societario della società a		
responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-		
na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-		

	tive.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-	
	cazione nella cooperativa:	
	il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della socie-	
	tà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capi-	
	tale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento	
	della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.	
	Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza	
	in nota integrativa al bilancio.	

	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, si propone di perseguire l'interesse generale della Comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi del tipo socio-sanitario ed educativo di cui al punto a), comma 1, dell'art. 1 della legge 381/91.	
	In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	1) gestione dei servizi socio-assistenziali e sanitari e di assistenza educativa a minori, adolescenti, portatori di handicap e disabili in generale;	
	2) attività di assistenza infermieristica, sanitaria ed educativa a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione di enti pubblici o privati;	
	3) gestione di strutture di accoglienza per minori e persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	4) gestione di servizi e di centri di riabilitazione per minori, anziani, portatori di handicap fisici e mentali e soggetti con vari tipi di disagio e disabilità;	
	5) gestione di centri educativi diurni e altre strutture con carattere ludico-animativo (centri di aggregazione sociale,	

cialistiche, analisi e accertamenti medici di laboratorio, a

	tutti i soggetti in situazioni di disagio;	
	10) servizio di assistenza sugli scuolabus ai bambini delle	
	scuole materne, elementari e medie di primo grado;	
	11) servizio mensa e somministrazione pasti, lavanderia, sti-	
	reria, e servizi di pulizie, sia presso strutture pubbliche	
	che private, ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento	
	qualitativo della qualità della vita di minori, anziani e per-	
	sone non autosufficienti presenti nel territorio;	
	12) gestione di attività di laboratori culturali (musicali,	
	teatrali, di pittura, etc.) finalizzati alla socializzazione e	
	allo sviluppo delle specifiche capacità ludiche;	
	13) organizzazione e gestione di servizi di tutela del beni	
	ambientali, sociali, culturali e naturali;	
	14) organizzazione e gestione di centri sociali, colonie esti-	
	ve ed invernali, gestione di case vacanza per minori e anzia-	
	ni, accompagnamento ed assistenza presso località di soggiorno	
	di soggetti in situazioni di svantaggio, gestione centri cul-	
	turali e ricreativi per minori, anziani, adolescenti e disabi-	
	li diretti alla promozione di attività di aggregazione socia-	
	le, culturale, ricreativa e sportiva;	
	15) svolgere attività socio-educative finalizzate alla preven-	
	zione, primaria e secondaria, ed al recupero del disagio gio-	
	vanile e alla prevenzione dell'abbandono scolastico; a tal fi-	
	ne la cooperativa potrà proporre e instaurare forme di colla-	
	borazione con gli istituti scolastici del territorio, con enti	

	pubblici e con privati, per far svolgere ai minori attività di	
	recupero didattico-scolastica, laddove necessiti, e curare,	
	con azione concordata con i vari enti presenti nel territorio,	
	l'attività di normale reinserimento dei soggetti in situazioni	
	di disagio nell'ambiente scolastico;	
	16) fornire servizi gestendo strutture sociali quali: asili	
	nido, baby parking, scuole materne, colonie estive centri di	
	aggregazione per attività scolastiche, parchi giochi per bam-	
	bini, comunità alloggio, case famiglia, case protette, centri	
	di aggregazione per attività scolastiche e ludico-animative,	
	parchi giochi per bambini, comunità alloggio, case protette,	
	centri accoglienza, orfanotrofi, case di riposo, istituti per	
	disabili e anziani;	
	17) organizzazione e gestione di locali idonei per organizza-	
	re manifestazioni e feste per anziani, giovani e minori;	
	18) attività di formazione e di consulenza nell'ambito del	
	proprio oggetto sociale, promozione e organizzazione di corsi	
	di aggiornamento per elevare il livello professionale dei	
	propri operatori e degli operatori nei servizi socio-	
	assistenziali in genere, organizzazione di convegni e congres-	
	si, viaggi d'istruzione, corsi di specializzazione e riquali-	
	ficazione e ogni altra analoga attività inerente al raggiun-	
	gimento dei suddetti scopi finanziati sia da enti pubblici che	
	da privati o autofinanziati dagli stessi soci della cooperati-	
	va;	

[illegible]

conoscenza e il corretto utilizzo, da parte dei potenziali utenti e di tutti i cittadini in generale, dei servizi socio-assistenziali presenti in quel determinato territorio;

24) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle varie normative esistenti e della legge n. 59 del 31/01/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;

25) attività di formazione e di consulenza di corsi di Educazione continua in Medicina (ECM), in seguito ad accreditamento da parte del ministero della salute come Provider;

26) la cooperativa potrà farsi, nell'ambito dello sviluppo e del miglioramento qualitativo dei servizi socio-assistenziali del territorio, altresì promotrice della nascita e della formazione, partecipando in qualità di socio o con tutte le altre modalità possibili, dello sviluppo di altre iniziative di cooperazione sociale o imprenditoriali nell'ambito dei servizi-socio assistenziali e farsi promotrice dello sviluppo della cooperazione sociale in ambito locale, regionale e nazionale; la cooperativa si propone di partecipare ad appalti, stipulare convenzioni e stabilire rapporti di collaborazione con Comuni, Comprensori, Regione, A.s.l., enti pubblici e privati, sia per scopi rieducativi e socializzati, sia per gestire attività di tempo libero e complementari. L

	cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qua-	
	lunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonchè compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobi-	
	liare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione	
	degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richie-	
	dere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale,	
	comprese l'u.e., banche private e d'affari; sottoscrivere ac-	
	cordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire	
	a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi	
	prefissati. La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad	
	enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolida-	
	re e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La coo-	
	perativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo	
	paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c..	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investi-	
	tori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività diretta-	
	mente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli	
	scopi sociali e potrà svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi.	
	SOCI	
	ART. 7	

REQUISITI DEI SOCI		
Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a		
tre e non superiore a diciannove. I soci cooperatori possono		
superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimo-		
niale non è superiore ad un milione di euro.		
Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-		
ti alle seguenti categorie:		
- Soci lavoratori. Possono essere soci lavoratori, tutte le		
persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'ar-		
te o il mestiere corrispondenti alla specialità della coopera-		
tiva e abbiano maturato una capacità professionale nei settori		
definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano		
collaborare al raggiungimento dei fini sociali.		
Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-		
ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel		
numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della		
società.		
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,		
i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di		
lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste		
dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-		
sentita dalla legislazione italiana.		
In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-		
cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il		
relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati		

da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

- **Soci in prova.** Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente alla sua partecipazione all'attività mutualistica.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso

spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei

parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totali-

tà dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da ef-

fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-

strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono

essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva

rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali

previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fi-

siche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o priva-

te nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre

soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese

identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci

in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-

dicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-

stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-

mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto pre-

visto dall'art. 2476 c.c.

	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronici,	
	fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disci-	
	plinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali,	

	a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione	
	di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-	
	ta a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dell'organo ammini-	
	strativo.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comuni-	
	carla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	QUOTE	

	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a Euro 25,00 (ven-	
	ticinque).	
	Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota com-	
	plessiva di capitale di importo pari a Euro 25,00 (venticin-	
	que). All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamen-	
	to di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero so-	
	vrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro un mese	
	dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto-	
	scrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente	
	il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con	
	apposita delibera dell'Assemblea su proposta dell'organo ammi-	
	nistrativo.	
	ART. 10	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere le proprie quo-	
	te.	
	ART. 11	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-	
	tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-	

mo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 4° c.

	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali. Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non han-	
	no concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che per quello mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ART. 14	
	ESCLUSIONE	
	L'assemblea può deliberare l'esclusione nei confronti del so-	
	cio:	
	per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parteci-	
	pazione alla società;	
	nel caso indicato all'articolo 2531;	

	nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli	
	impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in con-	
	trasto con gli interessi della cooperativa;	
	assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazio-	
	ne non consoni all'immagine e al buon nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della	
	deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se so-	
	no più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune,	

	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la di-	
	visione.	
	ART. 16	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate	
	a titolo di sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-	
	ne sono responsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha di-	

21 di 39

	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari ri-	
	schi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti	
	previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie	
	quote.	
	dall'eventuale fondo sovrapprezzo;	
	riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello	
	scioglimento.	
	ART. 18	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai li-	
	miti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.	
	del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel-	
	le forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	

	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'eserci-	
	zio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori	
	convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capi-	
	tale.	
	ART. 19	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 20	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà de-	
	liberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al	
	30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci	
	lavoratori ordinari.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quan-	
	tità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci	
	sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	

	integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	ART. 21	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli	
	utili netti annuali;	
	una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura del 3%;	
	un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'as-	
	semblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazio-	
	nale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di	
	operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati pro-	
	dotti;	
	un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabili-	
	ta dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà	
	superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'ar-	

articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della
prevalenza;

un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa preve-
de i seguenti organi:

- assemblea dei soci;
- consiglio di amministrazione o amministratore unico;
- collegio sindacale se nominato o se obbligatorio in forza di legge.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deli-
berazioni prese in conformità dello statuto e della legge vin-
colano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale,
salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo .

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per

l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico con avviso da affiggere presso la sede sociale o spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

- determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;

	- approvare i bilanci;	
	- distribuire gli utili;	
	- approvare i regolamenti interni;	
	- procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	- deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	- deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge	
	alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	

	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibe-	
	ra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 26	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In partico-	
	lare, a tali soci viene attribuito un voto ogni € 1.000,00 di	
	capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integ-	
	razione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il	
	diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione	
	allo scambio mutualistico. Nessun socio può esprimere più del	
	decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso,	
	ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.	

	ART. 27	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla	
	società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto	
	contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza	
	dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modali-	
	tà, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione	
	del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	

Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30

COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque, o da un amministratore unico. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti

	suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	
	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimen-	
	to.	
	ART. 31	
	COMPETENZE	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della società.	
	Ad esso spetta:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	

	- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approva-	
	zione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-	
	nee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare l'am-	
	montare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli or-	
	ganismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	

	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	- anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel precedente	
	punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle	
	attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono	
	alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della	
	cooperativa .	
	Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni	
	ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi	
	componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio	
	di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega; può sempre impartire	
	direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti	
	nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni	

zioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

ART. 32

DISCIPLINA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza .

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in

	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori	
	in carica . Le decisioni possono altresì essere adottate me-	
	diante consultazione scritta o sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci	
	e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a	
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e	
	dal segretario.	
	ART. 33	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'amministratore è	
	generale.	

	Ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualun-	
	que autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai ter-	
	zi, nonché la firma sociale. Ha la facoltà di nominare avvoca-	
	ti e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e ammi-	
	nistrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre all'amministratore:	
	dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della	
	cooperativa;	
	sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 34	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Alla società si applicano le norme in materia di collegio sin-	
	dacale previste per le società a responsabilità limitata di	
	cui agli artt. 2477 e seguenti del Codice Civile.	
	ART. 35	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dall'amministratore notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	l'amministratore si applicano le disposizioni previste	

dall'articolo 2476 c.c.

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 36

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea .

ART. 37

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 38

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI «Delle società cooperative» del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.TO DANIELA CADEDDU

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.